



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Via Confienza 10
Torino

Decreto n. 29/2022

Il Presidente

VISTA la legge 6 dicembre 1971, .n 1034;

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186;

VISTO il Decreto legislativo 21 luglio 2010, n. 104;

VISTA la delibera del 18 gennaio 2013 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, ed in particolare l'art. 2;

VISTI i criteri di classificazione dei ricorsi giurisdizionali;

CONSIDERATO che è stata istituita la III Sezione giurisdizionale, che inizierà le attività a decorrere dal 1° aprile 2023;

VISTO il precedente decreto n. 19/2022 in tema di ripartizione delle materie;

RITENUTO dover procedere ad una rivisitazione dell'assegnazione delle materie per una più esauriente definizione degli ambiti di contenzioso;

SENTITO il Presidente della Seconda Sezione;

DECRETA

1. A decorrere dal 1° aprile 2023 tutti i ricorsi, ivi compresi quelli pendenti, ad esclusione soltanto dei ricorsi per i quali sia stata già fissata la data della relativa udienza (pubblica o camerale) di decisione, sono ripartiti tra le tre sezioni interne del T.A.R. Piemonte, nel modo seguente:

SEZIONE PRIMA

Antichità e belle arti;

Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture escluse sanità e scuola;

Autorizzazioni e concessioni;

Autorizzazioni e concessioni amministrative;

Beni culturali e beni paesaggistici;

Cittadinanza;

Demanio statale e regionale;

Espropriazione per pubblica utilità;

Giochi, lotterie e scommesse;

Informative antimafia;

Ordinanza contingibili e urgenti;

Patente di guida;

Sicurezza pubblica;

Stranieri

SEZIONE SECONDA

Ambiente;
Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture per sanità e scuola;
Città metropolitane;
Comuni e Province (compresi demanio e patrimonio);
Edilizia, edilizia economica e popolare (o residenziale pubblica), edilizia ed urbanistica;
Elezioni;
Regione (organizzazione e organi regionali);
Servizio Sanitario Nazionale e Aziende Sanitarie locali;
Urbanistica

SEZIONE TERZA

Agricoltura e foreste e quote latte;
Armi;
Autorità amministrative indipendenti ed autorità equiparate;
Animali, Caccia e pesca;
Commercio e Artigianato;
Enti pubblici in generale e servizi pubblici;
Farmacia;
Industria, Inquinamento e Rifiuti;
Istituti di vigilanza;
Istruzione pubblica e Università;
Legge Pinto;
Professioni e mestieri;
Pubblico impiego e concorsi (incluse FF.AA. Carabinieri, Guardia di Finanza, Militari, Polizia di Stato e Polizia penitenziaria)
Usi civici
e ogni eventuale materia residuale

2. I ricorsi in materia di accesso ai documenti e di silenzio della P. A., ed ottemperanze al giudicato sono assegnati alle Sezioni cui si riferiscono le materie oggetto di impugnativa.

Le opposizioni ai decreti di perenzione ed ai decreti ingiuntivi sono assegnate alla Sezione competente secondo il riparto di cui al comma 1.

Nel corso dell'anno è possibile derogare ai criteri di riparto di cui all'articolo 1 in caso di riunione di ricorsi tra loro connessi rientranti nelle materie assegnate a sezioni diverse.

I ricorsi proposti avverso più atti la cui cognizione appartiene a sezioni diverse sono assegnati alla sezione competente a decidere sull'atto che assume carattere prevalente nella controversia.

3. Le valutazioni di cui ai commi che precedono (e comunque quelle concernenti ogni caso di incertezza sull'individuazione della sezione competente) sono effettuate dal Presidente del T.A.R. o, in caso di suo impedimento, da uno dei due Presidenti delle sezioni interne secondo l'ordine di anzianità di ruolo.

Ove si ravvisi, nel corso dell'anno, la necessità di modificare la ripartizione delle materie assegnate alle sezioni interne nei casi previsti dall'art. 2, comma 3, della delibera del C. P. G. A. del 18 gennaio 2013, si provvederà con apposito decreto.

I ricorsi per revocazione sono assegnati a sezione diversa da quella che ha pronunciato la sentenza impugnata.

I ruoli delle udienze di smaltimento dell'arretrato sono formati secondo i criteri all'uopo stabiliti dalle vigenti Linee Guida del Presidente del Consiglio di Stato.

4. La Segreteria Affari Generali è incaricata di:

- ✓ comunicare il presente decreto a tutti i magistrati, al personale amministrativo e di segreteria interessato;
- ✓ di provvedere alla pubblicazione del presente decreto all'albo del TAR Piemonte, nella sala delle segreterie e nella sala avvocati, e di curarne l'invio al Responsabile del Servizio per l'Informatica della Giustizia Amministrativa ed al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Torino, 8 novembre 22

Il Presidente
Raffaele Prospero

